



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4^{bis} cpv. 1, 1^{bis}-1^{quinq}, 2 e 3

¹ I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei giovani animali nati nell'anno in questione. Nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi, possono essere abbattuti al massimo due terzi dei giovani animali nati nell'anno in questione.

^{1bis} Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui sono presenti più branchi di lupi può essere abbattuto un giovane animale nato nell'anno precedente.

^{1ter} Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.

^{1quater} L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti e di greggi e mandrie di animali da reddito.

¹ RS 922.01

² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi sono stati uccisi almeno otto animali da reddito nell'arco di quattro mesi oppure se è stato ucciso o gravemente ferito un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9^{bis} capoverso 4.

³ In caso di grave pericolo per le persone, la regolazione è autorizzata in particolare se i lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti delle persone.

Art. 9^{bis} cpv. 1, 2 lett. c, 3 e 6, primo periodo

¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi non appartenenti a un branco che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.

² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale di attività:

c. sono uccisi almeno sei animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

³ In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno un animale da reddito.

⁶ L'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito o altri pericoli gravi per le persone causati da un singolo lupo.

Art. 9^{ter} Abbattimento di un singolo lupo di un branco

Se un lupo di un branco rappresenta un pericolo grave e imminente per le persone, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.

Art. 10 cpv. 3

³ La Confederazione paga l'indennità per gli animali da reddito alle seguenti condizioni:

- a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie; e
- b. il Cantone si assume i costi rimanenti.

² RS 916.40

II

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991³ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificato come segue:

N.	Località	Cantone(i)	Iscrizione	Revisione(i)
5	Chevroux jusqu'à Portalban	FR, VD	1991	2001/2015/2023

III

L'Appendice 1 dell'ordinanza del 30 settembre 1991⁴ sulle bandite federali è modificato come segue:

43. Chrauchtal GL

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 922.32

⁴ RS 922.31